

REGOLAMENTO (CEE) N. 3316/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/87⁽⁴⁾, l'importo dell'aiuto da erogare è quello in vigore il giorno della fabbricazione della caseina e dei caseinati; che non è prevista alcuna disposizione circa la conversione dell'aiuto in moneta nazionale;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, prevede che la modifica del tasso di conversione agricolo incida sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso; che nel settore dei prodotti lattiero-caseari, i fatti generatori devono essere determinati in base alla procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che è opportuno considerare la produzione di caseina e di caseinati come fatto generatore nell'ambito del regolamento (CEE) n. 756/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 756/70 è aggiunto il seguente comma:

• La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.